COPIA

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

(PROVINCIA DI PALERMO)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)		
N. 10 DEL 24.04.2012	OGGETTO:	**" Modifica art.23 "PASSI CARRABILI" del Regolamento Comunale per la disciplina dei canoni di occupazione di spazi e di aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tariffa".**

L'anno duemiladodici il giorno 24 del mese di APRILE, alle ore 12,10, nella sede del Comune suddetto si è riunito il Commissario Straordinario, Dr. Antonio Garofalo, con la partecipazione del Segretario Generale Avv. Maria Cristina Sciajno.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere reso dal Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000, in ordine alla regolarità tecnica.

DELIBERA

Di approvare, facendola propria, la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Avente ad oggetto:

" Modifica art. 23 "PASSI CARRABILI" del Regolamento Comunale per la disciplina dei canoni di spazi e di aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tariffa".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Su direttive del Commissario Straordinario

Premesso

- Che la Corte dei Conti sezione di controllo con deliberazione n.379 del 20/12/2011 ha disposto, fra l'altro l'acquisizione degli atti emanati da questo comune e relative all'adozione delle misure correttive necessarie per la predisposizione del Bilancio di Previsione che tenga conto delle risorse necessarie all'espletamento dei servizi essenziali, consentendo nel contempo il rispetto dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità;

- Che fra le manovre correttive già indicate alla Corte dei Conti era prevista l'istituzione del canone sui passi carrabili;

- Che al fine di procedere alla predisposizione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012 ed il Pluriennale 2012-2014 è quindi necessario provvedere, a quanto sopra;

- Visto l'art.3 del regolamento generale delle entrate comunali ad oggetto "aliquote e tariffe"

- Visto gli artt.18,19 e 20 del regolamento comunale per la disciplina dei canoni di occupazione di spazi e di aree pubbliche ad oggetto "regolamento tariffe spazi ed aree pubbliche ,occupazioni temporanee e permanenti ";

- Visto l'art.23 del Regolamento Comunale per la disciplina di occupazione di spazi ed aree pubbliche che ha esentato dal pagamento con atto deliberativo di Consiglio Comunale n.3 del 05/02/1996, i PASSI CARRABILI;

- Dato atto dell'esigenza del Bilancio Corrente Comunale di reperire risorse proprie ed assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente, al fine dell'equilibrio finanziario di parte corrente;

- Ritenuto, quindi necessario, introdurre il pagamento di un canone annuale la cui entità, sarà calcolata moltiplicando la superficie del passo carrabile per il correlativo importo per metro quadro, secondo le vigenti tariffe, canoni di occupazione di spazi e di aree pubbliche;

- Ritenuto altresì necessario per tutto quanto esposto in premessa, apportare modifica all'art. 23 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei canoni di occupazione di spazi e di aree pubbliche così di seguito riportata:

Testo vigente :

ARTICOLO 23

PASSI CARRABILI

1. Sono stati esentati al pagamento con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 3 del 05/02/1996.

Nuovo testo modificato:

ARTICOLO 23

PASSI CARRABILI

" *Il titolare della autorizzazione è tenuto al pagamento di un canone annuale a favore del Comune, la cui entità sarà calcolata moltiplicando la superficie del Passo Carrabile per il correlativo importo per metro quadro, secondo le vigenti tariffe COSAP".*

- Considerato che il comma 8 dell'art. 27 della legge 21/12/2001 n. 448 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di

Previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

PROPONE

Al Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, per i motivi espressi in premessa che s'intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. **revocare** la delibera n.3 del 05/02/1996 nella parte in cui testualmente recita *"di aderire a quanto previsto dall'art.63 della legge n.549 del 28/12/1995 ai commi a,b,d,e";*
2. **approvare** la superiore modifica apportata all'art.23 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei canoni di occupazione di spazi e di aree pubbliche;
3. **approvare** il regolamento Passi Carrabili " Allegato A" che è parte integrante del presente provvedimento.
4. **dichiarare** immediatamente esecutiva la presente proposta così da fare introitare al Bilancio Comunale, che vede momenti di difficoltà, le relative entrate.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. ssa Patrizia Maida

Parere:

Sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n.30.

Belmonte, Lì 24/04/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Patrizia Maida

"ALLEGATO A"

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
PROVINCIA PALERMO

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE
DEI PASSI CARRABILI

Art. 1

Definizione

Si definisce passo carrabile l'accesso ad un' area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli ed è costituito da una interruzione del marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Art. 2

Autorizzazione

La realizzazione dei passi carrabili è subordinata alla autorizzazione del Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, ed alla corresponsione allo stesso di un canone annuale.

Art. 3

Requisiti per l'autorizzazione

I passi carrabili devono essere realizzati conformemente alle prescrizioni del presente regolamento:

a) debbono essere costruiti con materiali durevoli, di adeguate caratteristiche, e sempre manutenti in modo da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura e lo scolo delle acque piovane sulla sede stradale;
b) debbono insistere ad una distanza di almeno mt. 12 dalle intersezioni, e, in ogni caso, debbono essere visibili ad una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita sulla strada medesima; in deroga all'art. 46 del Regolamento esecuzione del C.d.S. la distanza minima dalle intersezioni potrà, in casi particolari, essere ridotta a metri 3,00 e l'arretramento del cancello di cui al comma 3 dello stesso art. 46 potrà essere richiesto solo in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
c) debbono poter consentire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale e l'accesso ad altre aree laterali destinate allo stazionamento dei veicoli, secondo le norme urbanistiche ed edilizie e soprattutto non impedire, ostacolare o intralciare la fluidità della circolazione stradale;
d) nel caso in cui l'accesso ad un'area laterale sia destinato ad un notevole traffico pedonale oltre che veicolare, deve essere prevista una separazione dell'entrate carrabile da quella pedonale.

Art. 4

Durata della autorizzazione

L' autorizzazione del passo carrabile ha la durata di anni ventinove, sempre che permangono le conformità al presente regolamento e non vengono apportate modifiche.

L'autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà del passo carrabile, sempre che non venga inoltrata istanza di subentro dal nuovo proprietario entro gg. 60 dall'avvenuto trasferimento di proprietà.

Resta valida la facoltà del Comune di avvalersi in ogni momento della revoca nei casi previsti al successivo art. 13

Art. 5

Obblighi per il titolare

L' autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l' obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivati dalle opere autorizzate.

Il titolare dell' autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare le sezioni dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.

Art. 6

Diniego di autorizzazione

Il Comune può negare l'autorizzazione ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse.

Art. 7

Procedimento

Il responsabile del procedimento, nominato nell'ambito del Comando di Polizia Municipale, avrà cura dell'iter procedimentale dall' istruzione della pratica fino alla materiale consegna al concessionario del segnale autorizzativo, compiendo le attività e valendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e del presente regolamento. Egli dovrà ottenere, previo sopralluogo congiuntivo, il nulla osta dal competente ufficio dell' UTC, e una volta completata l' istruttoria e rilasciata

l'autorizzazione, trasmettere copia della stessa all'ufficio tributi per la determinazione dell'importo dovuto.

Il responsabile del procedimento dovrà curare l'inserimento dell' autorizzazione in apposito registro, indicando numero e data di rilascio ed eventuali annotazioni.

Gli interessati agli accessi laterali debbono inoltrare l' istanza al Comune per ottenere l'autorizzazione del passo carrabile, unitamente all'attestazione del versamento di € 30,00, a mezzo c/c postale n. 18917906 intestato a Comune di Belmonte Mezzagno - Servizio Tesoreria - 90031 (PA), indicando la seguente causale: *domanda autorizzazione passo carrabile,* a titolo di visita tecnica per l'effettuando sopralluogo a cura dell' UTC e della Polizia Municipale e per le spese del relativo segnale.

La domanda, in bollo e con allegata una seconda marca da bollo da apporre sull' autorizzazione, dovrà contenere le generalità del proprietario richiedente, il codice fiscale, la sua residenza e il domicilio, le necessarie indicazioni per l'individuazione del locale o dell'aria interessata ed dovrà contenere inoltre l'esplicita dichiarazione relativamente alle dimensioni del passo carrabile ed alle distanze dalla più prossima intersezione stradale. L'ufficio tecnico comunale potrà richiedere un'apposita planimetria nei casi in cui possono sorgere dubbi sulla rispondenza dei dati dichiarati con le norme fissate dal C.d.S. e con le norme edilizie.

Quando la domanda sia presentata da enti, società, istituzioni, associazioni, fondazioni, comitati e simili dovrà risultare la denominazione, la forma associativa, la sede nonché il nominativo delle persone che ne hanno la legale rappresentanza.

Le istanze degli interessati, complete in ogni parte e corredati dagli allegati richiesti,verranno esaminate e decise nel termine di 90 gg. solo per il primo anno di applicazione; in seguito verranno esitate nel termine di 45 gg. dalla presentazione.

Art. 8

Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile

La superficie del passo carrabile, espressa in metri quadri, viene calcolata moltiplicando l'ampiezza dell'accesso, nel senso da dove comincia l'alterazione del marciapiede a dove finisce, per la profondità dell'alterazione stessa, che, per esigenze di semplificazione, sarà convenzionalmente in un metro lineare.

Art. 9

Canone dei passi carrabili

Il titolare della autorizzazione è tenuto al pagamento di un canone annuale a favore del Comune, la cui entità sarà calcolata moltiplicando la superficie del passo carrabile per il correlativo importo per metro quadro, secondo le tariffe stabilite dal vigente Regolamento COSAP. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione a norma dell'art. 54 del D.lgs 15/12/1997,n.446.

La scadenza annuale è fissata al 31 Dicembre di ogni anno.

Per il primo anno il canone dovrà essere versato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, ed in rapporto agli ulteriori mesi interi utili dell'anno in corso.

Per gli anni successivi, il versamento del canone sarà effettuato entro il 30° giorno successivo a quello dell'inizio della annualità corrente.

Art. 10

Concessione a titolo gratuito

Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, gli Uffici Giudiziari, le sedi delle Forze di Polizia, le associazioni di volontariato e ai portatori handicap motorio.

Art. 11

Segnale

I passi carrabili, autorizzati e conformi, sono individuati e contrassegnati da apposito segnale, di cui all'art. 120 del Regolamento dei esecuzione e attuazione al nuovo Codice della Strada, figura II/78, rilasciato dal Comune e recante il numero dell'autorizzazione e l'indicazione dell'anno del rilascio, la cui installazione è affidata al titolare dell'autorizzazione, nel rispetto delle prescrizione contenute nel provvedimento autorizzatorio.

Art. 12

Rinuncia

Il titolare di autorizzazione può avanzare istanza di rinunzia al Comune 90 giorni prima ella scadenza annuale.

Ove non vi sia espressa rinunzia all'autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto al versamento del canone annuale fino alla scadenza della autorizzazione.

Art. 13

Revoca

Il Comune ha la facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

L'autorizzazione può essere revocata, altresì, senza alcun diritto di restituzione del canone già versato, nei seguenti casi:

- per reiterate inottemperanze alle disposizioni del presente regolamento;
- per il mancato pagamento del canone annuale, entro 60gg. dalla scadenza annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento.

In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento dei canoni annuali già scaduti prima della revoca.

Si ha reiterazione quando il titolare dell'autorizzazione viola, nell'arco di 2 anni, due delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ovvero nel provvedimento autorizzatorio. Ai fini della reiterazione non vengono considerate le violazioni per le quali è stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Art. 14

Adempimenti in caso di revoca o di rinunzia

Nel caso di rinunzia o revoca, il titolare dell'autorizzazione dovrà restituire il segnale ed il relativo provvedimento e predisporre il ripristino, a proprie cura e spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento in caso di revoca, e dalla data di ricezione in caso di rinunzia, nel rispetto, anche, di eventuali prescrizioni dettate dall'UTC.

In caso di inadempienza, si provvederà d'ufficio, previa ripartizione degli oneri sostenuti dal Comune.

Art. 15

Provvedimenti e sanzioni

Tutti coloro che realizzano o mantengono passi carrabili senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento sono assoggettati alle specifiche sanzioni previste dall'art. 22 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992.

In caso di violazione delle altre prescrizioni contenute nel presente regolamento, e nel provvedimento autorizzatorio, i titolari delle autorizzazioni sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 150.00

Art. 16

Norma di prima applicazione

Le specifiche autorizzazioni dei passi carrabili rilasciate da questa amministrazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono considerate, in deroga al comma 1 dell'art. 15, conformi allo stesso, fermo restando che esse saranno assoggettate alla disciplina in esso prevista.

Art. 17

Norma finale di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Il presente regolamento sostituisce e abroga ogni precedente disciplina comunale in merito,
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni altra disposizione regolamentare interna incompatibile e/o antecedente rispetto alle norme ivi contenute si intende automaticamente abrogata.
4. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi contenuti nel presente testo normativo abrogano automaticamente le norme regolamentari incompatibili.

Art.18

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento si compone di n. 18 articoli ed entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di esecutività della deliberazione relativa alla sua adozione e verrà pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e sul sito internet del Comune.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
F.to Avv. M. C. Sciajno

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. A. Garofalo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al - 9 MAG. 2012

Belmonte Mezzagno, lì 24 APR. 2012

Il Messo Comunale
F.to A. Greco

Il Segretario Generale
F.to Avv. M. C. Sciajno

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Belmonte Mezzagno, lì 11 MAG. 2012

Il Responsabile del Servizio AA. GG.
D.ssa N. Cusimano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto certifica che la su estesa deliberazione:

X	E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 24 APR. 2012 al - 9 MAG. 2012

- **È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO** 24 APR. 2012

X	Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. n. 44/91 e s.m.i..

	Decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione.

Il Segretario Generale
F.to Avv. M. C. Sciajno